C12286 - CLESSIDRA SGR-MAGNETAR CAPITAL/SISMA
Provvedimento n. 28181

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2020;

SENTITO il Relatore professor Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Clessidra SRG S.p.A. e Magnetar Capital Llc, pervenuta in data 17 febbraio 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Clessidra SRG S.p.A. (di seguito Clessidra) è una società di gestione del risparmio che opera in particolare mediante fondi di *private equity* con presenza in vari settori; nel 2019 Clessidra ha inoltre avviato le attività di un fondo dedicato al segmento dei crediti bancari nei confronti di aziende industriali, interessato nello specifico dall'operazione in esame.
Clessidra è interamente controllata dalla *holding* di investimenti Italmobiliare S.p.A..

Nel corso del 2018, il gruppo Italmobiliare ha conseguito un fatturato mondiale pari a *[1-2]*[*] miliardi di euro, un fatturato all'interno dell'Unione Europea pari a *[1-2]* miliardi di euro ed un fatturato in Italia pari a *[498-700]* milioni di euro.

2. Magnetar Capital Llc (di seguito Magnetar) è una società di diritto statunitense che gestisce fondi di investimento alternativi multi-strategia e multi-prodotto attivi a livello mondiale.
Magnetar risulta controllata dalla società statunitense Magnetar Capital Partners Lp, posta al vertice del gruppo.
Nel corso dell'esercizio 2018, il gruppo Magnetar ha realizzato un fatturato complessivo pari a *[700-1.000]* milioni di euro (senza alcuna vendita in Italia ma con vendite pari a *[100-498]* milioni nel resto dell'Unione Europea).

3. Sisma S.p.A. (di seguito Sisma) è una società italiana attiva nella produzione e vendita di articoli per la cura della persona e dell'igiene (con i marchi Cotoneve e Cotonet), prodotti parafarmaceutici (con i marchi Farmacotone e Soffio), prodotti per la pulizia della casa (con i marchi Logex e Fortex) e prodotti per la tavola e le feste (con i marchi Samurai e Sayonara).
Il capitale sociale di Sisma, che non detiene partecipazioni di controllo in altre società, risulta suddiviso tra quattro persone fisiche della stessa famiglia.
Sisma ha conseguito, nel corso del 2018, un fatturato totale pari a *[30-100]* milioni di euro, di cui *[30-100]* e *[30-100]* milioni per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione Europea e in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. La comunicazione in esame ha per oggetto l'acquisizione, da parte di Clessidra e di Magnetar, del controllo congiunto di Sisma, mediante la detenzione di una quota paritetica del relativo capitale sociale (50%) nonché attraverso le clausole previste nel patto parasociale sottoscritto.
5. L'operazione nasce dallo stato di crisi economico-finanziaria in cui Sisma versa dal 2010 ed è finalizzata alla ristrutturazione del suo indebitamento finanziario e al rilancio della sua attività. Tale stato di crisi di Sisma nel 2019 ha determinato l'avvio di una procedura di vendita conclusasi con la selezione dell'offerta presentata dal gruppo Magnetar.
6. In sintesi, il piano di risanamento e ristrutturazione di Sisma prevede che una società italiana di cartolarizzazione costituita dai Fondi Magnetar (denominata Spv 130) e Clessidra (per conto del citato nuovo fondo di ristrutturazioni aziendali) sottoscrivano, ciascuna in ragione di una quota paritetica del 50%, l'aumento del capitale sociale di Sisma, preliminarmente azzerato.
Ai fini del controllo congiunto, si osserva che i patti parasociali stipulati tra le Parti prevedono che, per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Sisma, sarà necessario il voto favorevole di almeno un amministratore designato da Spv 130 e di almeno un amministratore designato da Clessidra; ciò anche riguardo a materie strategiche riservate allo stesso CdA, quali l'approvazione dei bilanci annuali, del *budget* e/o del *business plan*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto e geografico

8. Dal punto di vista merceologico, i settori interessati dall'operazione in esame sono quelli in cui opera la società oggetto di acquisizione, ossia la produzione e vendita di articoli per la cura della persona e dell'igiene (cosiddetto *personal care*), di prodotti parafarmaceutici, di prodotti per la pulizia della casa (*home care*) e di prodotti per la tavola e le feste (*food care*).

9. In tutti i casi, la società oggetto di acquisizione produce un numero limitato di articoli; in particolare, si tratta di: dischetti di cotone, pulisci-orecchie, spugne e guanti per il corpo nel caso del *personal care*; siringhe, disinfettanti, cerotti, contenitori per le urine, borse dell'acqua calda e borse ghiaccio nel caso dei prodotti parafarmaceutici; guanti per la pulizia, spugne per piatti, sacchetti per la spazzatura nel caso dell'home *care*; stuzzicadenti, spiedini, cannucce e prodotti per le feste come le candeline nel caso del *food care*.

10. Da un punto di vista geografico, inoltre, le Parti avanzano l'ipotesi che, ad eccezione del caso del *food care* a rilevanza nazionale, gli altri ambiti merceologici possano presentare dimensione sovranazionale, attese in particolare l'assenza di barriere al commercio internazionale e l'attività dei maggiori *player* che si svolge a livello internazionale.

11. Ad ogni modo, nel caso di specie non è necessario addivenire ad una precisa delimitazione degli ambiti merceologici e geografici interessati, atteso che la valutazione viene condotta nell'ipotesi più restrittiva possibile, ossia mercati nazionali rappresentati dai soli prodotti fabbricati da Sisma e venduti attraverso i soli canali distributivi da questa utilizzati (distribuzione organizzata e grande distribuzione organizzata).

Effetti dell'operazione

12. L'operazione in esame non realizza sovrapposizioni orizzontali tra Sisma e i gruppi acquirenti, né relazioni di tipo verticale tra le stesse Parti.

13. Con riferimento agli ambiti merceologici del *personal care*, dei prodotti parafarmaceutici e dell'home *care*, inoltre, le quote stimate per Sisma secondo i criteri suddetti risultano inferiori al *[1-5*%].

Quanto all'ambito del *food care*, al cui interno rientra il prodotto di punta di Sisma, ossia gli stuzzicadenti a marchio Samurai, la quota per essa stimata risulta inferiore al *[10-15%]* (ovvero leggermente inferiore al *[20-25%]* qualora si focalizzasse l'attenzione sul ristretto segmento degli stuzzicadenti).

14. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli